

REPERTORIO N. 7869

RACCOLTA N. 5362

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

Registrato a Genova

**"MUSIC FOR PEACE CREATIVI DELLA NOTTE"**

in data 06/08/2020

n. 24201

Serie 1T

Pagati euro

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventi, il giorno tredici del mese di luglio,  
in Genova Via Balleydier civico sessanta, in una sala della  
sede sociale, alle ore diciassette e cinquanta minuti primi.

Avanti me dottor ALBERTO GILETTA, Notaio alla residenza di Genova,  
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di  
Genova e Chiavari,

**E' PRESENTE IL SIGNOR:**

- **REBORA STEFANO**, nato a Genova il 24 novembre 1965, domiciliato per la carica in Genova, Via Balleydier civico sessanta.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, cittadino italiano, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione:

**"MUSIC FOR PEACE CREATIVI DELLA NOTTE"**, con sede in Genova Via Balleydier civico 60, titolare del Codice Fiscale 95082260100, iscritta al registro regionale ligure delle organizzazioni di volontariato con decreto numero 239 del 9 febbraio 2006, associazione riconosciuta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Genova in data 8 ottobre 2012 al numero 112,

mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, allo svolgimento dell'assemblea dei soci di

detta associazione, qui convocata in questo giorno e luogo alle ore diciassette e trenta minuti primi, per discutere e deliberare sul seguente:

**<<ORDINE DEL GIORNO**

Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione con adeguamento dello stesso alla normativa di cui al D.Lgs. 117/2017.

Deliberazioni inerenti e conseguenti.>>

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi del vigente statuto sociale e per volontà unanime dei presenti, il sopracom-

parso REBORA STEFANO il quale constata e dà atto:

-- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo messaggio di posta elettronica con avviso in data 30 giugno 2020

ai sensi dell'articolo tredici dello Statuto;

-- che sono presenti per il Consiglio direttivo, oltre ad esso

Presidente, i Consiglieri Francesca Lai, Tesoriere, nata a

Sassari il 3 ottobre 1965 e Antonella Rosati, Segretario, nata

a Genova il 7 giugno 1962;

- che sono presenti, quali soci, oltre ai sopra generalizzati

componenti del Consiglio Direttivo, i Soci Ordinari Signori:

Laura Tubico nata a Genova il primo settembre 1966;

Marcello Zangara nato a Genova il 3 giugno 1963 qui rappresen-

tato dalla socia Francesca Lai, sopra generalizzata, giusta

delega che il Presidente ritira verificatane la regolarità;

Gianluca Bettinotti nato a Genova il 27 dicembre 1973, qui

rappresentato dal socio Rebora Stefano, sopra generalizzato,

giusta delega che il Presidente ritira verificatane la regolarità;

Paola Siragna nata a Genova il 12 luglio 1982;

Simone Ansaldo nato a Genova il 5 settembre 1980,

Roberto Delucchi nato a Genova il 19 settembre 1953,

Vincenzo Larosa, Consigliere, nato a Genova il 6 maggio 1961

qui rappresentato dal socio Roberto Delucchi, sopra generalizzato, giusta delega che il Presidente ritira verificatane la regolarità);

Marco Vargiu, Vice Presidente, nato a Genova l'11 febbraio

1964, qui rappresentato dal socio Rebora Stefano, sopra generalizzato, giusta delega che il Presidente ritira verificatane la regolarità;

e quindi complessivamente rappresentati numero 11 (undici) soci

-- che tutti i presenti hanno dichiarato di conoscere ed accettare gli argomenti posti all'ordine del giorno sopra riportato;

-- che, pertanto, essendo presenti oltre i tre quarti degli associati la presente Assemblea è validamente costituita ed idonea a deliberare sul punto all'ordine del giorno in conformità all'art.13 dello Statuto.

Aperta la discussione sul punto dell'Ordine del Giorno, il Presidente espone all'Assemblea i motivi che rendono opportuno

approvare un nuovo testo dello Statuto al fine di conformare la struttura dell'Associazione alla vigente disciplina in materia di organizzazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017. Il Presidente illustra quindi all'assemblea il nuovo testo dello Statuto che si intende adottare, che mantiene inalterata la denominazione - salvo che per l'inserimento dell'acronimo "ODV" a seguito dell'iscrizione dell'Associazione tra le organizzazioni di volontariato del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - la sede, gli scopi e le finalità - meglio precisati ed individuati tra quelli previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 -, gli organi sociali - meglio descritti nelle loro competenze, composizioni e funzionamento -, Statuto che si compone di numero 19 (diciannove) articoli.

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del nuovo testo dello Statuto portante le suestese modifiche ed io notaio aderendo a tale richiesta vi do seguito.

Al termine, dopo breve discussione, l'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all'unanimità dei presenti

**delibera:**

- di conformare la struttura dell'Associazione alla vigente disciplina in materia di organizzazioni di volontariato ed Enti del Terzo Settore ai sensi del D.Lgs. 117 del 2017, approvando il nuovo testo dello Statuto testé illustrato dal Presidente, che mantiene inalterata la denominazione - salvo che

per l'inserimento dell'acronimo "ODV" a seguito dell'iscrizione dell'Associazione tra le organizzazioni di volontariato del R.U.N.T.S. - la sede, gli scopi e le finalità - meglio precisati ed individuati tra quelli previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 -, gli organi sociali - meglio descritti nelle loro competenze, composizioni e funzionamento -, Statuto che si compone di numero 19 (diciannove) articoli di confermare, in deroga al quanto prescritto dalla disciplina dello Statuto dell'Associazione, per il primo triennio, e così fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2022, l'attuale Consiglio Direttivo composto di cinque membri in persona dei Signori Rebora Stefano, Presidente, Vargiu Marco, Vice Presidente, Lai Francesca, tesoriere, Rosati Antonella, Segretario, e La Rosa Vincenzo, Consigliere, tutti sopra generalizzati.

Il nuovo testo dello Statuto sociale si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura da me notaio datane al comparente.

Il Presidente evidenzia che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 12 dello Statuto testé approvato, per l'Associazione sussistono le condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017 che rendono necessaria la nomina di un organo di controllo, che si propone di istituire in forma monocratica.

Il Presidente segnala al riguardo di aver individuato nel dottor GIACOMETTI LUCA, nato a Genova il 12 ottobre 1968, titola-

re del Codice Fiscale: GCMLCU68R12D969D, domiciliato in Genova, Via Corsica civico 2 interno 18, revisore legale dei conti iscritto nel relativo Registro presso il Ministero della Giustizia, precisando che detto professionista ha già manifestato la sua disponibilità ad assumere l'incarico.

L'assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità dei presenti

**delibera:**

"- di dotare la società di un organo di controllo monocratico, cui affidare il controllo legale dei conti ai sensi dell'art.30 del D. Lgs 117/2017, designando a tal fine il Dottor GIACOMETTI LUCA, nato a Genova il 12 ottobre 1968, titolare del Codice Fiscale: GCMLCU68R12D969D, domiciliato in Genova, Via Corsica civico 2 interno 18, in possesso dei requisiti di legge e di statuto per assumere l'incarico.

L'assemblea all'unanimità delibera infine di delegare al Presidente ogni più ampio potere per ottenere il riconoscimento dell'idoneità dell'associazione quale Organizzazione della Società Civile nonché per ottenere l'approvazione delle sopra deliberate modifiche statutarie da parte della competente Prefettura di Genova e della Regione Liguria in relazione all'iscrizione dell'Associazione nel Registro del Terzo Settore quale organismo di volontariato; a tal fine l'assemblea delibera di attribuire al Presidente la facoltà di apportare al presente atto ed allo statuto come sopra allegato le eventuali

modifiche e/o integrazioni che fossero richieste dalle competenti autorità ai fini di tale iscrizione.

Null'altro essendovi da deliberare di quanto all'ordine del giorno il Presidente dichiara quindi chiusa l'assemblea alle ore diciannove.

Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.

Ai fini fiscali, si invoca l'applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 1991 numero 266, e quindi l'esenzione da imposta di bollo e di registro trattandosi di modifica di atto costitutivo di associazione di volontariato.

E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto scritto parte di mia mano ed in parte dattiloscritto a sensi di legge da persona di mia fiducia su otto facciate e quanto sin qui della nona di tre fogli, da me letto al comparente che a mia domanda lo approva e quindi con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciannove.

In originale firmato

Stefano Rebora

ALBERTO GILETTA Notaio

Allegato "A" alla Raccolta N. 5362

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

**"MUSIC FOR PEACE CREATIVI DELLA NOTTE " ETS**

**ART. 1 - Denominazione e sede**

1. È costituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, un Ente del Terzo Settore denominato:

**"MUSIC FOR PEACE CREATIVI DELLA NOTTE " ETS**

associazione riconosciuta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Genova in data 8 ottobre 2012 al numero 112.

L'Associazione può anche essere più brevemente designata, a tutti gli effetti, con la denominazione

**"MUSIC FOR PEACE" ETS**

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, che sarà istituito ai sensi del D.Lgs. 117/2017, l'associazione avrà l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2. L'associazione ha sede legale in Comune di Genova, Via Balleydier civico 60 (sessanta).

3. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comuni-



cazione agli uffici competenti.

## **ART. 2 - Attività e Finalità**

### **2.1 Attività**

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed emergenziale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

h) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

i) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispet-

tare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

m) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

n) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

o) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione collabora con le pubbliche amministrazioni, gli enti no profit e le imprese.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza.

E' apartitica, apolitica e con durata illimitata nel tempo; è un organismo gestito autonomamente e democraticamente attra-

verso organi eletti dagli associati ed è regolata dal presente Statuto e si atterrà esclusivamente ad una struttura democratica, all'elettività delle cariche, alla gratuità delle cariche associative, alla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo rimborso delle spese anticipate dall'aderente in nome e per conto dell'associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

## **2.1 Finalità**

Per il conseguimento dei suoi scopi l'Associazione si propone di aiutare le persone in stato di bisogno e di svantaggio in ambito internazionale e nazionale, in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, e/o a causa di guerre, calamità naturali, incidenti etc. cercando di migliorarne la vita ed alleviarne le sofferenze tramite le seguenti specifiche vie di azione:

- raccogliere fondi monetari e/o beni in natura, da devolvere alle persone di cui sopra nonché a favore di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone, da investire in progetti precisi e distinti per la realizzazione di servizi e attività localmente e all'estero"

- raccogliere materiali di qualunque genere non più commerciabili in quanto usati, in disuso e obsoleti (ma funzionanti e ancora utilizzabili) che pur non avendo in Italia più nessun valore alcuno ne hanno in paesi in fase di sviluppo.

La raccolta di tali materiali avrà provenienza da enti pubbli-

ci, società, persone private nonché, specificatamente, da Aziende che operano nell'area portuale quali Armatori e affini;

- effettuare erogazioni gratuite in denaro o in natura nei confronti di altre organizzazioni di volontariato o di enti pubblici che operano nell'ambito dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari;

- divulgare il suo scopo ed i suoi progetti, suscitare il più vivo interesse per i problemi delle persone più sfortunate promuovendone la conoscenza, stimolare idonee forme di partecipazione dei cittadini all'aiuto delle persone svantaggiate e all'attività dell'Associazione;

- collaborare con le iniziative e gli Enti che perseguono gli stessi fini;

- organizzare, per raggiungere il proprio scopo, riunioni, manifestazioni, concerti di musica, attività ludiche e sportive, campagne di sensibilizzazione.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Nello svolgimento della sua attività l'Associazione non potrà intrattenere, in ogni caso, rapporti di dipendenza da enti con

finalità di lucro, né collegamenti in alcun modo con interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.

Le attività dell'associazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

### **ART. 3 - Attività diverse**

L'Associazione potrà inoltre svolgere tutte le attività connesse ed accessorie a quelle istituzionali purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali nei limiti consentiti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e compiere tutte quelle operazioni ritenute dal Consiglio Direttivo necessarie od opportune per il conseguimento dell'oggetto associativo, compresa l'effettuazione di operazioni di carattere commerciale (manifestazioni pubbliche, eventi di carattere pubblicitario, sponsorizzazioni, attività didattiche, studi, formazione ecc.) purché nell'ambito delle attività istituzionali e nell'esclusivo perseguimento dei fini di solidarietà od utilità sociale enunciati, e siano svolte secondo criteri e

limiti definiti dai decreti applicativi del D.Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

**ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili**

L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote versate dagli associati;
- da beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenza di bilancio;
- da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali;
- da iniziative promozionali;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative;
- da versamenti volontari degli associati;
- da altre fonti compatibili con gli scopi istituzionali.

Il patrimonio dell'Associazione con gli eventuali utili od avanzi di gestione è destinato integralmente al perseguimento dei fini istituzionali di carattere civico, solidaristico e di utilità sociale.

1. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione**

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. I soci si distinguono in Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Onorari.

Soci Fondatori sono coloro che hanno approvato lo statuto dell'Associazione per il riconoscimento della personalità giuridica nell'Assemblea del 24 maggio 2012 risultanti dall'atto ricognitivo a rogito Nota-



io Alberto Giletta di Genova in data 30 maggio 2012,  
ep. N.2114, Racc. N. 1373, e precisamente i Soci:

REBORA STEFANO, nato a Genova il 24 novembre 1965,

MARUCCI FABIO, nato a Genova il 30 maggio 1955, RO-

SATI ANTONELLA, nata a Genova il 7 giugno 1962 CANEPA

DANIELA, nata a Novi Ligure il 16 aprile 1960, AL-

LOISIO ANNA MARIA nata a Castelletto D'orba il 17 A-

prile 1933, ANSALDO SIMONE nato a Genova il 5 settem-

bre 1980, SIRAGNA PAOLA, nata a Genova il 12 luglio

1982, POGGIOLI MAURIZIO nato a Genova il 9 novembre

1965, DELUCCHI ROBERTO, nato a Genova il 19 settem-

bre 1953;

Soci Ordinari sono coloro che partecipano attivamente  
alla vita dell'associazione e ne promuovono le ini-  
ziative umanitarie;

Soci Sostenitori sono coloro che oltre a partecipare  
attivamente alla vita dell'Associazione e a promuo-  
verne le iniziative umanitarie, contribuiscono alla  
realizzazione delle finalità sociali oltre che con la  
quota associativa ordinaria, versando ulteriori con-  
tribuzioni volontarie straordinarie in denaro e/o in  
natura nella misura e nelle forme indicate annualmen-  
te dal Consiglio Direttivo, e si impegnano così a so-  
stenere con il loro apporto economico o professionale  
volontario l'attività dell'Associazione.

I Soci Onorari sono coloro che, per meriti illustri o per fama, su invito dell'Associazione accettano la qualifica di Socio Onorario.

I Soci Ordinari e i Soci Sostenitori sono ammessi nell'Associazione sulla base di una domanda scritta di far parte dell'Associazione che sia accettata dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

La nomina a Socio Onorario viene deliberata dall'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

L'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro è condizionata al fatto che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, ai

sensi dell'art. 32 comma 2 D.Lgs. 117/2017.

4. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto: gli associati che non avranno presentato per iscritto le proprie dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione;
- mancato versamento della quota associativa annuale;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Si considerano gravi motivi, tra gli altri: il mancato pagamento dell'eventuale quota annuale, se deliberata, senza giustificato motivo (morosità); il compimento da parte dell'associato di azioni ritenute disonorevoli; l'assunzione da parte dell'associato di un comportamento che ostacoli il buon andamento dell'Associazione contaminandone il prestigio; l'inosservanza dello Statuto o del Regolamento Interno.

L'esclusione deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata o PEC al medesimo associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e al fatto o ai fatti che vengono addebitati all'associato escluso. Essa ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, e contro di essa l'escluso può ricorrere per iscritto, entro sei mesi dalla notificazione del provvedimento di esclusione, all'Autorità Giudiziaria.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Sono nominati " Amici di MUSIC FOR PEACE" coloro che contribuiscono al raggiungimento degli scopi statutari mediante conferimento in denaro o in natura o attività personale, spontanea e gratuita; questi non sono soci e pertanto non hanno diritto di voto decisionale in Assemblea né diritto di voto attivo e passivo per l'elezione degli organi sociali.

#### **ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati**

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali ed ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione mediante dimissioni presentate per iscritto, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 5;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa annuale, da versarsi all'atto dell'adesione o, in caso di rinnovo, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.  
L'ammontare della quota annuale è approvato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio Direttivo, che potrà stabilire una quota base dovuta da tutti gli Associati ed una quota aggiuntiva che potrà essere

versata su base volontaria dai Soci Sostenitori;

- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

#### **ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria**

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli

infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### **ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata**

1. Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo (organo di amministrazione);
- il Presidente;
- - il Tesoriere;
- - il Segretario;
- l'Organo di controllo (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 117/2017);
- l'Organo di Revisione (nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017).

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere

attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### **ART. 9 - Assemblea**

1. L'assemblea è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari, dai Soci Sostenitori e dai Soci Onorari ed è l'organo sovrano.

È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un membro dell'Assemblea eletto dagli associati tra i membri medesimi.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a



mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'assemblea può essere tenuta anche in più luoghi, tele e/o video collegati tra loro, in ciascuno dei quali potranno recarsi i partecipanti alla riunione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- che il Presidente e il Segretario dell'assemblea si trovino nel medesimo luogo, nel quale sarà redatto il verbale e nel quale si considererà a tale fine tenuta la riunione;

- che i sistemi di collegamento tra i diversi luoghi consentano di accertare l'identità degli intervenuti, consentano a tutti i partecipanti di intervenire nella discussione in tempo reale, e permettano a tutti i partecipanti di trasmettere e ricevere documenti;

- che in ciascuno dei luoghi coinvolti sia redatto un foglio delle presenze.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

5. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che

sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

6. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. I Soci possono farsi rappresentare anche da membri del Consiglio Direttivo, eccetto che per l'approvazione del bilancio e per deliberazioni relative a responsabilità di membri del Consiglio stesso.

7. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

8. L'Assemblea delibera in materie di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per straordinaria amministrazione si intende la modifica dello statuto, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. Per ordinaria amministrazione si

intendono tutte le altre materie.

9. L'assemblea, con riguardo alle materie di ordinaria amministrazione, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto qui di seguito stabilito per la nomina degli Amministratori.

10. Gli Amministratori dell'Associazione sono eletti dall'assemblea dei Soci, e sono scelti in ragione di due dalla Categoria dei Soci Fondatori, uno tra i Soci Ordinari, uno tra i soci Sostenitori ed uno tra i soci Onorari; in mancanza di soci onorari e/o sostenitori la nomina degli Amministratori di spettanza di tale categoria sarà di competenza dell'Assemblea dei Soci.

11. L'assemblea, con riguardo alle materie di straordinaria amministrazione, delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le eventuali delibere concernenti trasformazione, fusione e scissione vengono adottate nel rispetto degli articoli 42-bis e 2500-octies del cod. civ., nonché del D.Lgs. 117/2017 e della normativa tempo per tempo vigente.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla leg-

ge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**ART. 10 - Consiglio Direttivo (Organo di amministrazione)**

1. L'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo) è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri scelti nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 9, decimo comma, del presente statuto. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio esso verrà sostituito con il primo dei non eletti appartenente alla sua Categoria o, in mancanza, verrà convocata l'Assemblea degli associati per la sua sostituzione con altro associato appartenente alla stessa categoria. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

3. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione ordinaria dell'Associazione le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decadu-

to, con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo consiglio direttivo.

4. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

5. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

6. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

7. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

8. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede

designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

9. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rap-

presentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### **ART. 11 - Presidente, Vice Presidente Tesoriere e Segretario**

1 Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno i propri Presidente e uno o più Vice Presidenti, nonché un Segretario ed un Tesoriere.

Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere se relativi a disposizioni di importi eccedenti la somma di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) per sin-



gola operazione.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ed ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio n caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione e provvede alle incombenze finanziarie della stessa, dando esecuzione di volta in volta alle decisioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea in materia.

Il Segretario provvede ad una ordinata gestione amministrativa, redige il verbale dell'assemblea, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro degli associati e del libro dei verbali delle Assemblee, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del Presidente e coordina l'attività dell'associazione.

#### **ART. 12 - Organo di controllo**

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti

dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

## 2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto

nei casi previsti dall'art. 14 del D.Lgs.117/17,  
sia stato redatto in conformità alle linee guida  
di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale  
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto  
dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere  
ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può  
chiedere agli amministratori notizie sull'andamento del-  
le operazioni sociali o su determinati affari.

#### **ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti**

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.  
Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revi-  
sore legale dei conti o da una società di revisione le-  
gale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la fun-  
zione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di  
Controllo di cui al precedente articolo.

#### **ART. 14 - Risorse**

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie  
al proprio funzionamento e allo svolgimento della pro-  
pria attività da fonti diverse quali quote associative,  
contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti te-  
stamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta  
fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del  
D.Lgs. 117/2017 e ogni altra entrata ammessa ai sensi  
del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

#### **ART. 15 - Bilancio d'esercizio**

1. L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **ART. 16 - Libri sociali obbligatori**

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### **ART. 17 - Rapporti di lavoro**

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D.

Lgs. 117/2017.

**ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

**ART. 19 - Disposizioni finali**

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

3. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

4. Le norme del presente Statuto che fanno riferimento all'iscrizione o deposito nel R.U.N.T.S. devono intendersi transitoriamente inefficaci fino alla definitiva implementazione della normativa attuativa del D.Lgs. 117/2017.

In originale firmato

Stefano Rebora

ALBERTO GILETTA Notaio

Certifico io sottoscritto, dott. Alberto Giletta che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico